

### C E N N I S T O R I C I

---

*Comunemente l'attività di restaurare viene interpretata con la funzione di un operatore che con diligente e paziente mestiere interviene su manufatti di tradizione storica con tecniche e materiali analoghi alle opere originali.*

*Il restauratore che per lungo tempo ha contribuito alla conservazione di manufatti del patrimonio storico artistico culturale ereditato dal passato, ha maturato la convinzione che il suo ruolo non può restare una figura professionale dai contorni ambigui: uno strano personaggio un po' artista, storico, un po' scienziato, a cui sono richieste attente capacità e attitudini funzionali all'esecuzione di un'opera di restauro.*

*E' parimenti evidente come il restauro, che in ogni modo implica una complessa operazione eseguita su un manufatto storico, non possa prescindere dalla conservazione dell'unicità del manufatto artistico, con una operazione di recupero che mantenga l'integrità del valore documentario, storico, culturale dell'oggetto.*

*Ove il rispetto dell'opera serve a guidare l'abilità e la correttezza nella tecnica professionale, la bravura del restauratore si fa più evidente quando con una pratica, attenta e sensibile, si ristabilisce l'unità potenziale del manufatto (es. la patina del legno ritrae l'ossidazione e l'invecchiamento del manufatto) senza compromettere o annullare alcuna traccia del passaggio del tempo.*

*A questo proposito, il Disciplinare di Produzione per il Settore Restauro Ligneo, con il quale si determinano nuovi orientamenti volti a indirizzare correttamente l'opera professionale dell'artigiano restauratore, non può fare a meno di acquisire quale principio ispiratore dell'attività dell'artigiano, la conservazione dell'unicità del manufatto: compiere un'operazione di restauro significa "conservare tutti gli elementi aventi un carattere d'arte e di storico ricordo a qualunque tempo appartengano senza che il desiderio di unicità stilistica e del ritorno alla primitiva forma intervenga a esclusione di alcuni a deperimento di altri".*

*L'intervento di restauro di un manufatto dovrà, pertanto, essere eseguito da operatori di settore con capacità ed esperienza specifica, che dimostrino attitudini, sensibilità e consapevolezza nell'applicazione delle tecniche e nell'uso di materiali adottati.*

*L'artigiano restauratore a cui è affidata la responsabilità di conservare e ristabilire il manufatto storico - artistico, dovrà pertanto disporre di capacità e conoscenze necessarie a garantire il corretto approccio con l'operazione del restauro e assicurare, con un adeguato piano di conservazione preventivo, l'orientamento dell'intervento: sia che si tratti di pulitura semplice, di disinfestazione, rimozione di ridipinture, di fissaggio e consolidamento, di ricomposizione di parti o frammenti, sostituzione o integrazione, conservazione dell'imprimitura o formazione di una rinnovata finitura della materia lignea.*

*La determinazione della tecnica impiegata, che non sempre potrà avere risposta scientifica, dovrà essere pertanto basata sulla cautela e l'esperienza delle materie da usare nel restauro; la conoscenza e sperimentazione dei materiali non potranno essere rese superflue da un riconoscimento generico e occasionale, acquisito su basi empiriche e non scientifiche.*

*Il compito del restauratore sarà quello di interpretare un manufatto storico, individuare le aggiunte e le manomissioni subite, ripristinare con tecniche e materiali opportuni e con mezzi compatibili e reversibili le condizioni strutturali, di decoro - intarsio, scultura, tornitura, policromia - di finitura superficiale e di protezione e mantenimento.*

## P R E M E S S A

---

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 n. 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 n. 24 - predisposto dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a. tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico;
- b. qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
- c. valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;
- d. divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;
- e. acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
- f. sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali;
- g. favorire la partecipazione ad eventi e manifestazioni collettive di carattere culturale e fieristico che potranno essere organizzate;
- h. creare le condizioni per la trasmissione del "saper fare" da parte degli artigiani alle nuove generazioni attraverso una formazione pratica.

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa regionale è fondamentale il riconoscimento delle Imprese Artigiane del Settore Legno che esercitino lavorazioni artistiche e tipiche, mediante annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato competenti per territorio.

Strumento specifico è la predisposizione di un 'Disciplinare di Produzione' che si propone di fornire regole, descrivere caratteri e comportamenti, definire tecniche produttive adottate, materiali impiegati e quanto altro occorre a individuare e specificare le lavorazioni in essere, per le lavorazioni artistiche e tipiche.

### **Art. 1 Etica**

L'impresa, qualunque siano le sue dimensioni, deve richiamarsi a principi di etica professionale che pongono la consapevolezza dell'operare su beni unici e irripetibili quale fondamento dell'attività lavorativa.

### **Art. 2 Competitività**

Conformemente ai principi posti in primo piano dalla normativa unificata europea sul piano della qualificazione dell'impresa, si considerano, quali unici parametri di riconoscimento della competitività dell'impresa sul mercato, l'etica aziendale e le specifiche competenze e capacità professionali. Tra queste trova rilevante collocazione la capacità di ordinamento delle diverse fasi dell'attività di restauro e conservazione, secondo una logica di ottimizzazione delle risorse e delle operazioni specialistiche svolte, anche al di fuori della competenza medesima dell'azienda.

### **Art. 3      Caratteristiche**

L'impresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche del restauro. Devono essere considerati, quali caratteristiche peculiari dell'azienda che opera nel settore:

il richiamo alla tradizione, inteso come capacità acquisita di una cultura specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito operativo;

l'aggiornamento professionale, ovvero la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni preposte o che svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale;

il legame con le nuove generazioni, vale a dire la disponibilità ad offrire reali opportunità di formazione e apprendimento.

### **Art. 4      Professionalità**

L'impresa deve possedere la consapevolezza e la capacità di provare le proprie attitudini e conoscenze, dimostrando di operare in base ad un corretto approccio metodologico e di conoscere gli strumenti di analisi necessari ad affrontare ciò che ogni azione di restauro richiede.

### **Art. 5      Uso dei Materiali**

L'utilizzazione dei materiali e dei prodotti specifici adottati nelle varie fasi degli interventi di restauro e conservazione dei manufatti (pulitura, ebanisteria, tarsia, intaglio, tornitura, doratura, laccatura, verniciatura) deve essere:

- compatibile con le finalità e gli obiettivi della conservazione, ossia garantire caratteri di reversibilità;
- supportata da un'esperienza di applicazione coerente alla tradizione storica dell'uso dei materiali;
- corredata da un'attenta valutazione scientifica che ne attesti le qualità e l'efficacia nel tempo (in particolare per quelli in uso odierno innovativi).

### **Art. 6      Parametri di valutazione**

Ai fini del riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico e della conseguente annotazione all'Albo provinciale delle imprese artigiane (ex art. 28 Legge Regionale n. 21 del 9/5/1997), i parametri di riconoscimento delle capacità acquisite dall'impresa dovranno essere coerenti con gli assunti teorici e di etica professionale fin qui espressi ed in particolare dovranno valutare:

- la consapevolezza dell'impresa di operare su beni unici e irripetibili;
- la conoscenza degli aspetti teorici e pratici di approccio metodologico al restauro;
- il possesso delle nozioni scientifiche e delle tecniche di realizzazione di un'opera;
- la conoscenza della storia intesa sia come contestualità di una cultura che come fatto materiale di vita.

### **Art. 7      Soggetti**

La domanda per l'ottenimento del riconoscimento e dell'annotazione di cui all'art. 6 può essere presentata in presenza dei seguenti requisiti:

1. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/85, con almeno 5 anni di attività nel settore;
2. per le aziende di nuova iscrizione all'Albo:
  - a) possesso di un periodo di apprendistato di almeno 5 anni svolto presso un'impresa già operante e qualificata nell'ambito del restauro,  
oppure
  - b) possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo specifico o con corsi post-diploma di durata minima biennale, più due anni di apprendistato svolto presso un'impresa di cui alla lett. a).

## **Art. 8 Domanda**

La domanda per l'ottenimento del riconoscimento e dell'annotazione di cui all'art. 6, presentata dai soggetti previsti dall'art. 7, dovrà essere corredata da adeguata documentazione curricolare e da eventuale documentazione fotografica di lavorazioni eseguite, da cui sia rilevabile la capacità ad operare secondo i principi contenuti nell'art. 6.

## **Art. 9 Prove di ingresso**

Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8, la verifica dell'idoneità all'annotazione verrà accertata attraverso "prove d'ingresso" disposte dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.)

Le "prove d'ingresso" consistono in:

- 1) compilazione di questionario disposto sulla base dei principi contenuti nel presente disciplinare;
- 2) verifica presso l'azienda o le aziende facenti parte del consorzio;
- 3) esecuzione di "capo d'opera".

Resta ferma la facoltà discrezionale della C.P.A. di attivare le "prove d'ingresso" di cui ai punti 2) e 3), in base alla valutazione dei dati forniti dal questionario.

## **Art. 10 Cancellazione del riconoscimento**

Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme delle L.R. 21/97, art. 45, così come modificato dalla L.R. 24/99, che pertanto si ritengono estese alle disposizioni dettate dal presente disciplinare.

## **Art. 11 Ricorsi**

I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi su iscrizioni e cancellazioni dall'Albo delle Imprese Artigiane, alla Commissione Regionale per l'Artigianato che potrà avvalersi della consulenza della Commissione Regionale per il Disciplinare di Produzione.

## **Art. 12 Denominazione**

E' attivato un sistema integrato di immagine e comunicazione che, partendo dalla scelta di un nome identificativo che possa abbreviare il termine di "Impresa artigiana del settore artistico e tipico con annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane", definisca poi tutti gli elementi istituzionali identificativi.

L'uso, lo sviluppo e la diffusione di tale sistema (da individuarsi in un marchio registrato) saranno concessi alle imprese che potranno utilizzarlo:

- in ogni documento sociale;
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- negli stand presso fiere ed esposizioni;
- come insegne dei propri laboratori.

La posa, la misura dei caratteri ed il colore dovranno corrispondere alle indicazioni previste dal Manuale di Applicazione e, in caso di dubbio, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Regione per salvaguardare il rispetto delle norme dell'immagine del marchio.

Il richiamo all' "Artigianato Artistico" in mostre, esposizioni, manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno essere in possesso dell'annotazione all'Albo.

I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto e dei rispettivi elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua immagine e a compiere ogni sforzo per propagandolo.

In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio sarà la Regione Piemonte.

### **Art. 13     Botteghe scuola**

Ai fini della costituzione delle "Botteghe-scuola", le imprese saranno riconosciute sulla base dei criteri previsti nel presente Disciplinare e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.).